



Uni-A.T.E.Ne.O.[®]
"Ivana Torretta"

Anno Accademico 2010-2011

con il patrocinio del Comune di Nerviano



Comune
di Nerviano

IL MODELLO 730

- CHE COS'E'
- PERCHE' CONVIENE
- CHI PUO' UTILIZZARLO
- QUALI REDDITI SI POSSONO
DICHIARARE

Roberto Perazzoli

IL MODELLO 730

CARATTERISTICA: sistema che consente di effettuare la dichiarazione dei redditi in maniera semplificata. E' alternativo al Mod. UNICO.

CONVENIENTE: evita al contribuente la possibilità di errori, in quanto i conteggi sono fatti da altri soggetti (i CAF); chi è a credito riceve in "tempo reale" il rimborso.

DESTINATARI: lavoratori dipendenti; pensionati.

REDDITI DICHIARABILI: lavoro dipendente; pensione; terreni e fabbricati; capitale; lavoro autonomo senza partita IVA.

IL MODELLO 730

Anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a fare la dichiarazione, può ugualmente presentare il Mod. 730 per chiedere il rimborso di:

- Oneri deducibili sostenuti**
- Detrazioni d'imposta non attribuite**
- Eccedenze di imposte risultante da dichiarazioni presentate negli anni precedenti**
- Eccedenze di imposte derivanti da maggiori acconti versati**

IL MODELLO 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2011 sono:

- Lavoratori dipendenti o pensionati**
- Lavoratori a progetto (Co. Co. Pro.)**
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito (CIG; CIGS; mobilità, etc.)**
- Soci di cooperative di produzione e lavoro**
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili**
- Lavoratori a tempo determinato, a condizione di essere alle dipendenze di un Ente o di un datore di lavoro privato nel periodo giugno – luglio 2011**

IL MODELLO 730

NON possono utilizzare il Modello 730 (e devono quindi utilizzare il Mod. UNICO) i contribuenti che nel 2010 hanno:

- Prodotto redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- Prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- l'obbligo di presentare una delle seguenti dichiarazioni:
IVA; IRAP; Modello 770
- La residenza fuori dall'Italia nel 2010 e / o nel 2011
- L'obbligo di presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- Percepito reddito derivante da rapporto di lavoro domestico

IL MODELLO 730

CON IL MOD. 730 POSSONO ESSERE DICHIARATI I SEGUENTI REDDITI POSSEDUTI NEL 2010:

- **Redditi di lavoro dipendente**
- **Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:**
 - **pensione**
 - **indennità mobilità e/o disoccupazione**
 - **trattamento cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria**
- **Redditi di terreni e fabbricati**
- **Redditi di capitale**
- **Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA**

IL MODELLO 730

LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2011

- Eliminazione della detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, televisori e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati.
Nel Rigo 37 – col. 4 va indicata la 2^a rata di spese sostenute nel 2009;
- Eliminazione della detrazione del 19% per le spese di trasporto pubblico;
- Proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori;
- Proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
- Proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- Proroga della detrazione 19% per spese di frequenza asili nido

IL MODELLO 730

LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2011

IMPORTANTE:

- è stata prorogata l'agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività (premi produzione, straordinari, maggiorazione turni fino ad un massimo di € 6.000,00) consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%

- è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per incremento della produttività (premi produzione, straordinari, maggiorazione turni) e assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10%.

L'ammontare di quanto percepito a tale titolo è riportato nei punti 97 e 99 del modello CUD 2011, e dovrà essere riportato nella sezione IX del Quadro F del Mod. 730/2011

IL MODELLO 730

COME SI PRESENTA

La dichiarazione congiunta:

Può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili con il Mod. 730, e uno di essi rientra in una delle categorie che lo possono utilizzare.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato:

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato può consegnare il Modello debitamente compilato. In tal caso nessun compenso è dovuto a tali soggetti. Il contribuente può in alternativa chiedere che gli venga fornita assistenza nella compilazione. In questo caso sarà dovuto un compenso.

IL MODELLO 730

A CHI SI PRESENTA

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio Datore di Lavoro o Ente pensionistico, a condizione che questi abbiano comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale. Non rilasciano il visto di conformità.

Può essere presentato, in alternativa, a un CAF o ad un professionista abilitato (es. Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista, ragioniere). Essi rilasciano il visto di conformità.

I dipendenti statali possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta, o a quello che, in base alle indicazioni fornite, svolge l'attività di assistenza fiscale o è incaricato della raccolta dei modelli.

IL MODELLO 730

PRESENTAZIONE AL CAF O PROFESSIONISTA

Il contribuente che si rivolge al CAF o a un professionista abilitato deve sempre produrre la documentazione necessaria per permettere la verifica dei dati esposti nella dichiarazione.

A titolo esemplificativo:

- modello CUD**
- scontrini, fatture, ricevute e quietanza comprovanti gli oneri**
- la documentazione relativa a spese sostenute per il recupero edilizio**
- attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente**
- Mod. UNICO dell'anno precedente nel caso in cui sia stato chiesto il riporto del credito nella successiva dichiarazione dei redditi**

IL MODELLO 730

VISTO DI CONFORMITA'

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione Finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal Sostituto d'Imposta, per le quali non è rilasciato il visto di conformità.

----- 0 ----- 0 -----

ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al 31 dicembre 2015.

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, etc.)	
Lavoro dipendente <u>o</u> pensione	Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta o corrisposti da più sostituti perché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente <u>o</u> pensione più abitazione principale e sue pertinenze	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto.	
<u>Redditi esenti</u> : rendite INAIL; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento erogate a invalidi civili; pensioni sociali	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. BOT) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. c/c bancari).	13

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO (1)

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, e se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

Nel reddito complessivo **NON** si deve tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

SEGUONO TABELLE

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO (2)

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati	500	
Lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito	8.000	Periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni
Pensione più altre tipologie di reddito	7.500	<i>(Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute, il contribuente può recu- perare il credito presen- tando la dichiarazione)</i>
Pensione più terreni più abitazio- ne principale e sue pertinenze	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione più altre tipologie di reddito	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; contribuente di età pari o superiore a 75 anni

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO (3)

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito. <i>(E' escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli)</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Es. redditi da attività commerciali o autonomo occasionali</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

IL MODELLO 730

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad € 10,33 come illustrato nel seguente schema:

Contribuenti non obbligati alla tenuta dei libri contabili che si trovano nella seguente condizione:

Imposta lorda (a)	meno
Detrazioni per carichi di famiglia	meno
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e/o pensione	meno
Ritenute subite alla fonte	uguale

Importo non superiore ad Euro 10,33

(a) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze

IL MODELLO 730

ATTENZIONE: L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

IL MODELLO 730

LE DATE DA RICORDARE

A partire dal mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta effettuerà i rimborsi IRPEF o tratterrà le somme o le rate (se è stata chiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per i pensionati le suddette operazioni saranno effettuate a partire dal mese di agosto o settembre (anche se è stata chiesta la rateizzazione)

Nel mese di novembre dovrà essere effettuata la trattenuta del secondo acconto IRPEF.

Il contribuente ha la facoltà di versare la 2^a o unica rata di acconto in misura inferiore a quella dovuta (per esempio perché ha sostenuto molte spese mediche). In questo caso deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando l'importo che ritiene di dover versare.

IL MODELLO 730

Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Ai fini dell'individuazione della regione e del comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale se il contribuente non ha variato la propria residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2010”.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2010 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2011: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 indicare il precedente domicilio;

se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

IL MODELLO 730

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari, a condizione che nel 2010 non abbiano posseduto redditi per un ammontare complessivo superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato**
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati**
- i discendenti dei figli**
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali**
- i genitori adottivi**
- i generi e le nuore**
- il suocero e la suocera**
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali**

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per il coniuge e i figli a carico spettano anche se questi NON convivono con il contribuente e NON risiedono in Italia.

La detrazione per i figli a carico compete indipendente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età, o che siano o meno dediti agli studi.

L'unico elemento che determina l'attribuzione della detrazione per i figli è il limite reddituale (€ 2.840,51 / anno). I figli non possono mai rientrare nella categoria degli “Altri familiari”.

Per poter fruire della detrazione per “Altri familiari a carico” è necessario che questi convivano con il contribuente.

Rientra nella categoria degli “Altri familiari” anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per i carichi di famiglia sono variabili in base al reddito; possono quindi spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Coniuge a carico:

- a) € 800,00 se il reddito complessivo non supera € 15.000,00**
- b) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non 40.000**
- c) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 40.000 ma non 80.000**

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta in misura fissa. Per alcune fasce di reddito spetta inoltre una ulteriore detrazione variabile da € 10 a € 30²³

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Figli a carico:

La detrazione base per ciascun figlio a carico è di € 800,00.

Sono previste le seguenti eccezioni:

- **€ 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;**
- **€ 1.020,00 per ciascun figlio con handicap di età superiore a 3 anni**
- **€ 1.120,00 per ciascun figlio con handicap di età inferiore a 3 anni**

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le suddette detrazioni sono aumentate di € 200,00 per ciascun figlio.

Le detrazioni previste per i figli sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per i figli deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Figli a carico (segue):

Se il contribuente ha a suo carico 4 o più figli, ha diritto ad una ulteriore detrazione di € 1.200,00.

Questa detrazione compete anche qualora l'esistenza di almeno 4 figli a carico sussista solo per una parte dell'anno.

Questa detrazione non compete per ciascun figlio, ma è un importo complessivo, e non varia se il numero dei figli è superiore a 4.

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Altri familiari a carico:

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di € 750,00

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più Persone, va suddivisa in misura uguale fra gli aventi diritto.

La detrazione per Altri Familiari competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste per averne diritto a quello in cui tali condizioni sono cessate.

Anche in questo caso l'ammontare della detrazione è teorico, in quanto esso diminuisce con l'aumentare del reddito.

IL MODELLO 730

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il contribuente è sempre tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio.

I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto d'imposta.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato il Mod. CUD, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta, vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante il riquadro non va compilato.

E' necessario compilare anche la casella “Codice Sede” nel caso in cui nel CUD/2011 risulti compilata la casella “Codice Sede” presente nella sezione relativa al datore di lavoro.

IL MODELLO 730

QUADRO “A” REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato.

I redditi dominicali e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti consultare in Appendice delle istruzioni ministeriali la voce “Variazione di coltura dei terreni”.

ATTENZIONE: se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro RA del Mod. UNICO 2010, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e 70 per cento operate lo scorso anno.

IL MODELLO 730

QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che fra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box).

In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "*nuda proprietà*" NON deve dichiarare il fabbricato.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti a dichiarare il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.

IL MODELLO 730

QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Per ciascun immobile va compilato un rigo del Quadro B. Se ne corso del 2010 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, etc,) o la quota di possesso, o l'immobile non è più agibile a seguito di eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella *continuazione* di colonna 7.

ATTENZIONE: se il reddito dei fabbricati è rilevato dal Quadro RB del Mod. UNICO 2010 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

IL MODELLO 730

QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C è diviso in cinque sezioni:

- Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- Nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- Nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute IRPEF e delle trattenute per l'addizionale regionale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;**
- Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;**
- Nella quinta va indicata la particolare detrazione riconosciuta al solo personale operante nel comparto della sicurezza, difesa e soccorso.**

IL MODELLO 730

QUADRO “C” REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

PARTICOLARITA’:

I contribuenti che nel corso del 2010 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tenere conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest’ultimo.

- Il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 è indicato nel punto 3 del Mod. CUD. In caso di più rapporti, bisogna indicare il totale dei giorni risultanti dalle singole certificazioni.

- La compilazione del rigo C5 (redditi derivanti da aumenti di produttività soggetti a tassazione sostitutiva) può risultare obbligatoria o facoltativa a seconda di specifiche situazioni in cui si trova il contribuente. I singoli casi vanno attentamente verificati con quanto specificato nelle istruzioni ministeriali.

- Nella sezione 2^a del quadro C “*Redditi assimilati*” vanno indicati redditi per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro.

Il reddito più frequente da indicare è l’assegno di mantenimento per il coniuge.

IL MODELLO 730

QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

PARTICOLARITA' (segue):

I contribuenti che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e sono in possesso di più Modelli CUD, nelle sezioni 3[^] e 4[^] del quadro C devono riportare la somma delle trattenute effettuate dai singoli datori di lavoro a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale

IL MODELLO 730

QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Il quadro D è diviso in due sezioni:

- Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.
- Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata

Redditi di capitale: devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES, e quelli distribuiti dal società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2010, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

I contribuenti che presentano il Mod. 730, se hanno percepito nel 2010 redditi di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta, devono presentare anche il Mod. UNICO 2011 – Quadro RM.

IL MODELLO 730

QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Redditi di lavoro autonomo: devono essere indicati i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali per i quali è prevista la partita IVA. Sono previste specifiche codifiche per identificare la tipologia di attività da indicare in questa sezione.

Per questo tipi di redditi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda, che si riducono con l'aumentare del reddito.

Redditi diversi: in questa sezione vanno indicati i redditi residuali che possono, a seconda dei casi, dare luogo o meno ad una detrazione d'imposta.

E' prevista una specifica codifica per identificare la natura di ciascun reddito da dichiarare.

IL MODELLO 730

QUADRO "D" REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Sezione 2[^] - redditi tassazione separata: è una sezione che raramente deve essere compilata, in quanto i redditi soggetti a tassazione separata erogati da sostituti che hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte (datore di lavoro o enti pensionistici) NON devono essere riportati in questa sezione.

I particolari redditi da riportare in questa sezione sono elencati nelle istruzioni Ministeriali.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Questo quadro si compone di 7 sezioni:

- Sezione 1[^]: indicare le spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%
- Sezione 2[^]: indicare le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo
- Sezione 3[^]: indicare le spese di ristrutturazione edilizia, per la quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o del 41%
- Sezione 4[^]: indicare le spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%
- Sezione 5[^]: indicare le spese sostenute per il risparmio energetico, per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%
- Sezione 6[^]: i dati per fruire delle detrazioni per canoni locazione
- Sezione 7[^]: i dati per fruire di altre detrazioni (es. cani guida)

IL MODELLO 730

QUADRO “E” ONERI E SPESE

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2010 (criterio di “cassa”).

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali sono detraibili o deducibili anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise fra i due genitori in relazione al loro effettivo sostentamento.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta da questi ultimi soggetti.

La deduzione per i contributi versati alle forme di previdenza complementare spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Spese sanitarie: se l'ammontare delle spese sanitarie sostenute nel 2010 è superiore ad € 15.493,71, il contribuente può scegliere di ripartire le detrazioni spettanti in 4 rate annuali costanti di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Interessi passivi: vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2010 a fronte di mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale (max. € 4.000,00).

Non danno luogo alla detrazione d'imposta gli interessi pagati a fronte di prestiti bancari, cessione V stipendio, finanziamenti diversi da contratti di mutuo ipotecario.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, eventualmente aumentati delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Sulle istruzioni ministeriali è riportata la formula matematica da utilizzare per ricavare, in questa ipotesi, l'ammontare degli interessi detraibili.

Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene la spesa può fruire dell'intera detrazione.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Interessi per mutui ipotecari per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale: vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e/o la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta sino ad un importo massimo di € 2.582,28.

Spese Intermediazione immobiliare: i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, nel limite di € 1.000,00, possono essere portati in detrazione.

Spese per addetti all'assistenza personale: vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nel caso di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta fino ad un importo massimo di € 2.100 ed a condizione che il contribuente abbia un reddito che non supera € 40.000

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri deducibili dal reddito: devono essere indicati nella sezione 2^a del Quadro E. Si tratta di spese che diminuiscono il reddito complessivo, su cui devono essere calcolate le imposte.

Gli oneri principali sono:

- *Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;*
- *Contributi previdenziali versati per integrare la propria posizione assicurativa:*
 - contributi volontari
 - contributi riscatto laurea
- *Assegno periodico corrisposto al coniuge;*
- *Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari*
- *Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap*
- *Erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS)*

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri deducibili dal reddito:

- ***Contributi e premi per forme pensionistiche complementari:***
nei righi da E28 a E32 vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi a fondi sia negoziali che individuali.

Si possono portare in deduzione i contributi che eccedono quelli eventualmente indicati nel punto 54 del CUD 2011, e comunque nel limite complessivo di € 5.164,47

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili: devono essere indicate nella sezione 3^a del Quadro E.

La detrazione d'imposta è pari al:

- **36%** per le spese sostenute dal 2001 al 2005; per le spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre del 2006 e per quelle sostenute da gennaio 2007 al dicembre 2010;

- **41%** per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio / 30 settembre 2006

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare:

- € 77.468,53 per le spese sostenute fino al dicembre 2002

- € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2010

Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Se più persone hanno partecipato alla spesa, il limite di € 48.000 va ripartito fra di loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 il limite va invece riferito alla persona fisica ed a ogni unità immobiliare.

Per le spese sostenute nel 2010, per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto alla detrazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite di € 48.000

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili: devono essere indicatr nella sezione 3[^] del Quadro E.

La detrazione deve essere ripartita in 10 anni.

I contribuenti che alla data del 31.12.2010 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 anni; quelli che alla medesima data hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 anni.

In caso di vendita o donazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasmesso rispettivamente all'acquirente o al donatario. Nel caso di decesso del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario compete una detrazione del 36 o 41 % da calcolare su un ammontare pari al 25% del prezzo di vendita.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 20%: devono essere indicati nella sezione 4[^] del Quadro E.

La detrazione spetta a fronte di spese sostenute per:

- La sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica di classe non inferiore ad A+. La spesa massima deducibile non può superare 1.000 Euro per ciascun apparecchio;
- Acquisto di motori ad elevata efficienza. La spesa massima deducibile è pari ad € 7.500;
- Acquisto di variatori di velocità . La spesa massima deducibile è pari ad € 7.500;
- Acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo per le spese sostenute nel 2009 che vanno ripartite in 5 anni. L'indicazione delle spese riguarda quindi la seconda rata della detrazione spettante. Dal 2010 le spese sostenute per l'acquisto di questo tipo di beni non dà più diritto alla detrazione d'imposta.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 55%: devono essere indicati nella sezione 5[^] del Quadro E.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 e negli anni 2009 e 2008 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione spettante deve essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da 3 a 10 rate), salvo il caso di rideterminazione (cinque).

Le tipologie di interventi per le quali compete la detrazione sono:

- Riqualficazione energetica di edifici esistenti;**
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti;**
- Installazione di pannelli solari;**
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 55%: devono essere indicati nella sezione 5[^] del Quadro E.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente o al donatario. Nel caso di morte del titolare del diritto alla detrazione, il diritto alla stessa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

Sono comprese fra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 55% - limiti detraibili:

- Interventi di riqualificazione energetica: spesa massima detraibile pari ad € 181.818,18, cui corrisponde una detrazione di € 100.000,00;
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti e installazione di pannelli solari: spesa massima detraibile pari ad € 109.090,90, cui corrisponde una detrazione di € 60.000,00;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: spesa massima detraibile pari ad € 54.545,45, cui corrisponde una detrazione di € 30.000,00

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Detrazione per canoni di locazione: deve essere compilata la sezione 6[^] del quadro E.

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: spetta ai contribuenti titolari di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431
- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi dell'art. 2. c. 3 e dall'art. 4 c. 2 e 3 della legge 9.12.1998 n. 431 (c.d. *contratti convenzionali*)
- avere un'età compresa fra i 20 e i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9.12.1998

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Detrazione per canoni di locazione: deve essere compilata la sezione 6[^] del quadro E.

- Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: spetta ai lavoratori dipendenti che negli ultimi 3 anni hanno spostato la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo, e siano titolari di un contratto di locazione di qualunque tipo. Il nuovo comune di residenza deve trovarsi a non meno di 100 Km. da quello di provenienza, e in ogni caso in un'altra regione.

Tale detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza. L'ammontare della detrazione è pari a:

- € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
- € 495,80 se il reddito complessivo è compreso fra € 15.493,71 ed € 30.987,41

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Altre detrazioni: sono esposte nella sezione 7[^] della sezione E.

- Spese di mantenimento dei cani guida;
- Altre detrazioni residuali (Vedere Istruzioni ministeriali)

IL MODELLO 730

QUADRO "F" ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione 1: devono essere indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all'anno 2010. i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta, devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo *F1*, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF ed alla propria addizionale comunale. Nella maggior parte dei casi, l'importo degli acconti da indicare è esposto nel Mod. CUD

Sezione 3: devono essere indicate le eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione. I dati da esporre in questa sezione sono esposti nella dichiarazione Mod. Unico 2010 al rigo RX1 o nel Mod. CUD 2011 al punto 31.

Sezione 5: se il contribuente ritiene di non dover versare alcun acconto per l'anno 2011, deve barrare la casella 1 del rigo *F6*.

Se invece ritiene di dover versare un acconto minore rispetto al dovuto, dovrà esporre nel rigo *F6* – colonna 2, la minore somma da versare. Nella colonna 5 indicare l'eventuale numero di rate in cui si intende frazionare il debito (da un minimo di due ad un massimo di 5).

IL MODELLO 730

QUADRO "F" ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

NOVITA'

Sezione 9: va compilata se ricorrono le condizioni per chiedere il rimborso di imposta per somme percepite a titolo di incremento della produzione per gli anni 2008 e 2009.

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni straordinarie riconducibili ad incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso della maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva del 10%.

Il rimborso per il 2008 spetta se nel 2007 il reddito imponibile non è stato superiore ad € 30.000, mentre per il 2009 il rimborso spetta se il reddito imponibile relativo al 2008 non è stato superiore ad € 35.000.

Gli importi che possono beneficiare di questo rimborso sono riportati nel Mod. CUD 2011 rispettivamente nei punti 97 e / o 99.

Nota: il rimborso non può essere richiesto con il Mod. 730/2011 nel caso in cui sia già stata effettuata istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate